



WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus

c/o Centro Servizi per il Volontariato
Via Ortona, snc - 66034 Lanciano (Ch)
Tel: +39 329 1574549 ;
C.F. 90026860693
e-mail: zonafrentana@wwf.it
webblog: <http://icolibri.blogspot.com>



for a living planet
protocollo n.12

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI**

Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio
e Valutazione Ambientale -

Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila

Posta elettronica certificata: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Ortona, li 17/ 10/ 2018

Oggetto: note progetto chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato della RSG s.r.l. Vasto

Premessa:

A seguito dell'avviso di rigetto del 22/05/2018 n.2906, la RSG in base all'art.27bis del D.Lgs 152/2006 faceva richiesta di revoca del suddetto avviso, ottenendolo nella seduta CCRVIA del 12/06/2018 n. 2914. La RSG il 10/10/2018, ultimo giorno utile, presenta le integrazioni annunciate, richieste in conferenza dei servizi del 3 maggio 2018, dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione. Il 16/10/2018 fa richiesta di rinvio del progetto previsto nel corso del CCR-VIA fissato per il prossimo 18.10.2018, per chiarire "i riferimenti normativi che fissano, per le discariche di rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti contenenti amianto (Gruppo A -Sottogruppo A2) la distanza da case sparse, nuclei abitati e funzioni sensibili", a questo, la richiesta alla S.M.I. di presentare un progetto di chiusura e post gestione della discarica.

Nei pochi giorni intercorsi abbiamo velocemente visionato la documentazione integrativa, ma niente è cambiato poiché di fatto è la locazione stessa che è sbagliata come ampiamente descritto nelle nostre osservazioni, compresa la motivazione: si sana un detrattore ambientale con un altro detrattore ambientale! in un area che è "Zona recupero detrattori ambientali" così come indicato dal PRG del comune di Rocca San Giovanni. Le Norme Tecniche di Attuazione, per tale area prevedono la possibilità di attuare un programma integrato di intervento per il completo risanamento dell'area art.44 NTA.

Preferiamo non commentare, la poca sostanza del PRG all'interno della procedura VIA così come espressa nelle osservazioni "ex articolo 10bis L.241/90" dalla proponente, in cui si ribadisce che l'art.22 del Codice Ambientale non richiede una verifica odichiarazione di compatibilità



urbanistica... anche se ci piacerebbe capire cosa pensano del Quadro Programmatico richiesto nello S.I.A..

nb: Nei criteri localizzativi per questo genere di discariche prefissati dalla Regione Abruzzo: Aspetti urbanistici - Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale degli impianti siterrà in debito conto l'evolvere dei **piani urbanistici territoriali**

Punti salienti:

Dal PRGR tuttora vigente, nei criteri localizzativi viene specificato che i **livelli penalizzanti**, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione **potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto**. Una discarica di matrici cementizie contenenti amianto che ricade dentro un SIC per 23 metri circa in molti punti, sino a 52 metri, che è anche una Riserva Regionale, che è sita a ridosso di un vincolo paesaggistico ex artt. 136 e 157 come da cartografia presentata dalla proponente, che ha una casa a 60 metri, un centro commerciale a 400... di fattori penalizzanti e escludenti ne ha veramente parecchi.



Geoportale Nazionale, cartografia rete Natura 2000 SIC Fosso delle Farfalle, nonché Riserva Regionale Grotta delle Farfalle

1- la Lr.36/2010 si sottolinea come i criteri localizzativi nel seguito riportati, ai sensi della Legge regionale del 2 agosto 2010 n.36: localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti contenenti amianto, siano da applicare anche alle discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto, Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: **“la distanza di 500 metri da nuclei abitati è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico”** dal Documento PRGR pg. 492- , e 1000 metri da funzioni sensibili

2- Altro punto penalizzante previsto per le discariche cemento amianto, è la distanza da centri e nuclei abitati, al fine di garantire la tutela della popolazione, così come definiti nella Tabella 18.2-1, per questo genere di discariche è di 500 metri. A meno di 400 metri dalla recinzione dell'impianto, è sito un centro commerciale frequentatissimo, il Thema Polycenter, in quell'area insistono abitazioni, bar . Una casa a soli 60 mt - fattore di attenzione-

3- Non conforme con la pianificazione territoriale, con le linee di indirizzo sia regionale che comunale e provinciale.

Per quanto detto si chiede l'archiviazione del progetto.

Fabrizia Arduini
presidente Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0287329/18	18/10/2018	PEC	Mittente: GUARDIE.WWF.CH@PEC.IT	

Oggetto: NOTE PROGETTO CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO DELLA RSG S.R.L. VASTO

Impronta: 17C17A26305CCDC3BF4E4ADECBD53EC26A6A938FB404894CC902A7323BDF5E7